

# **Italia ed estero: responsabilità ed aspetti legali a confronto per chi opera sui mercati internazionali**

**A cura di**

**Roberto Scavizzi,**

**Avvocato e Professore a contratto presso la facoltà di giurisprudenza della  
LUISS Guido Carli di Roma**

# QUADRO INTERNAZIONALE

# International Labour Organization

# International Labour Organization

L'ILO è l'unica agenzia delle Nazioni Unite con una **struttura tripartita**: i rappresentanti dei governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiuntamente le politiche ed i programmi dell'Organizzazione.

# European Union Law as to Health & Safety issues

# La normativa UE in tema di sicurezza sul lavoro

La **Direttiva Quadro 89/391/CEE** che ha dato origine al D. Lgs. 626/1994 ed a cui si è ispirato il nostro legislatore con l'emanazione del D. Lgs. n. 81/2008.

# **L'ordinamento giuridico Italiano**

# La situazione nazionale

- Posizione di garanzia del DL, Dirigente, preposto, coordinatore.
- giurisprudenza che 'giustifica' la prevedibile negligenza del lavoratore e impone al soggetto in posizione di garanzia di evitare ciò che è prevedibile (nel nostro ordinamento si deve giungere all'abnormità del comportamento per evitare di essere ritenuti responsabili).



# L'Ordre juridique français

# Francia: Il quadro normativo generale

Nell'ambito dell'ordinamento francese la materia della sicurezza sul lavoro è trattata principalmente nei *primi 5 Libri della Parte IV del Code du Travail*.

# Le regole di prevenzione dei 'Risques professionnel' (1/3)

I Libri da I a V del CdT prendono in esame vari aspetti del diritto della sicurezza sul lavoro.

In particolare i predetti cinque *Livres del CdT* affrontano le seguenti questioni:

# Il *'Document unique d'évaluation des risques'* (DUE) (1/4)

In applicazione dell' *'obligation générale de sécurité'* il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi e, conseguentemente, ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano nell'azienda.

# L' 'obligation de sècuritè de résultat'

## La massima:

Risulta colpevole di condotta negligente *inexcusable* il DL che aveva o che avrebbe dovuto avere coscienza del pericolo al quale era esposto il lavoratore e che, ciò nonostante, non ha adottato le misure necessarie per preservare la sua salute e sicurezza.

(Cassation sociale, 23 mai 2002, n° 00-14.125)

# UK Legal System

# UK: il quadro normativo generale

La norma di riferimento in tema di sicurezza e salute sul lavoro nell'ambito dell'ordinamento UK è **l'Health and Safety at Work Act etc. del 1974 (HSWA)**.

**Il HSWA è il prodotto del Robens Report del 1972.** Tale atto prendeva in esame lo stato della legislazione in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nel Regno Unito agli inizi degli anni '70.

Con straordinaria capacità di precorrere i temi il suddetto Report concludeva precisando come il sistema legislativo afferente all'H&S all'ora esistente, si presentasse assai caotico ed *'excessive'*, con troppe norme e prescrizioni disciplinanti diverse tipologie di *'workplace'*, spesso confliggenti a causa della loro natura.

# General duty of care

Le norme successive richiamate sono fortemente influenzate dal **principio del 'General duty of care'**.

In base a tale principio.

**In tali casi la responsabilità penale in tema di salute e sicurezza sul lavoro è valutata alla stregua del criterio del '*reasonably practicable*'.**

**In Civil law si applica il principio del '*reasonably foreseeable*'.**



# La ragionevole praticabilità

**Il leading case Edwards v National Coal Board (Court of Appeal, 1949).**

Lord Justice Asquith ha osservato come ‘ragionevolmente praticabile’ sia un termine con un significato più stretto di ‘fisicamente possibile’. Esso sembra implicare il calcolo che il DL deve porre in essere. Secondo detto calcolo il quantum del rischio è posto su una scala insieme al sacrificio necessario [le misure necessarie] per evitare il verificarsi dell’evento conseguenza del rischio (sia in denaro , tempo o problemi).

# USA Legal System

# OSHA, Occupational Safety & Health Administration.

Il 29 dicembre 1970 il Congresso ha emanato ***l'Occupational Safety and Health Act.***

Detta legge federale è stata emanata **al fine di «...assicurare condizioni di lavoro sicure e salutarie per i tutti i lavoratori...».**

# The General duty clause

In applicazione dell'OSH Act i datori di lavoro sono tenuti a far sì che i luoghi di lavoro siano sicuri. In particolare i datori di lavoro devono fornire ai lavoratori un luogo di lavoro ove non vi siano seri rischi per questi ultimi e debbono applicare integralmente gli *Standards* di OSHA.

Inoltre i datori di lavoro sono tenuti ad individuare e correggere tutti i problemi di sicurezza e salute sul lavoro.

In ogni caso **i datori di lavoro hanno la responsabilità di provvedere a che il luogo di lavoro sia sicuro e salutare per i lavoratori e privo di qualsivoglia riconosciuto pericolo.**

Tale disposizione contenuta nell'OSH Act prende il nome di ***'General Duty Clause of the OSH Act'***.

# SUD AFRICA

# South Africa (*Statute e Common law*)

**Occupational health and safety is regulated by statute and common law.**

South Africa has, like many other countries, legislated extensively on occupational health and safety. Despite the body of legislation, the common law continues to play an important role as far as it concerns contractual, delictual and criminal liability.

**Two major Acts** regulate occupational health and safety matters:  
**the Occupational Health and Safety Act, No. 85 of 1993 (“OHASA”) and the Mine Health and Safety Act, No. 29 of 1996 (“MHSA”).**

The MHSA applies to mines and works as defined and related aspects. OHASA applies to other industries but does not apply to employers and workplaces to which the MHSA and certain matters covered by the Merchant Shipping Act, No. 57 of 1951 apply. See section 1(3) of OHASA.

# The duty of the employer to take reasonable care for the safety of employees

La dottrina osserva come “Provisions of legislation, amongst others, the MHSA and OHASA and regulations may indicate the existence of a *duty of care*.”\*

\*W. Le Roux, op.cit.

# Il 'safety criterion'

Secondo la dottrina per ragionare sulla corretta definizione del 'safety criterion' occorre concentrarsi sulle seguenti espressioni:

- ▶ **'reasonable person'** ('bonus/diligens paterfamilias' )
- ▶ **'reasonableness'.**\*

\*W. Le Roux, op. cit.



# Duty of Care

“...The statutory measure of health and safety must also be interpreted in **the light of the common law duty of care**.

In general, the **duty of care** means that **the employer, acting personally or through its employees or agents, must take reasonable care for the safety of its employees** (Van Deventer v Workmen's Compensation Commissioner 1962 (4) SA 28T; Oosthuizen v Homegas (Pty) Ltd 1992 (3) SA 463 T).

It is important to note that **the obligation to provide safe premises, safe machinery and tools and safe systems of work is not an absolute one, but is restricted by the concept of reasonableness.**”\*

\*op. cit.

**Cassazione penale sez. VI,  
11/02/2020, (ud. 11/02/2020, dep.  
07/04/2020), n. 11626**

# Applicabilità della 231 alla società estera

«Innanzitutto, non può non essere rilevato come il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 1, comma 2, nel definire l'ambito applicativo delle disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo **non preveda alcuna distinzione fra gli enti aventi sede in Italia e quelli aventi sede all'estero**».

# Come si individua la giurisdizione

«D'altro canto, va notato come la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto n. 231 del 2001 sia **una responsabilità, sia pure autonoma, "derivata" dal reato, di tal che la giurisdizione va apprezzata rispetto al reato-presupposto, a nulla rilevando che la colpa in organizzazione e dunque la predisposizione di modelli non adeguati sia avvenuta all'estero**».

# La ratio della decisione

«Coerentemente con tale impostazione, l'art. 36 del decreto affida difatti **la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi al giudice penale competente per i reati dai quali essi dipendono** e l'art. 38 dello stesso decreto esprime un chiaro favore verso il **simultaneus processus ai fini dell'accertamento del reato-presupposto e dell'illecito amministrativo da esso derivante nell'ambito dello stesso procedimento**».

# Il limite del bis in idem internazionale

**«Conferma l'assunto secondo il quale la giurisdizione va apprezzata con riferimento al reato-presupposto il disposto del Decreto n. 231 del 2001, art. 4, che - nel disciplinare la situazione opposta in cui il reato-presupposto sia stato commesso all'estero nell'interesse o a vantaggio di un ente avente la sede principale in Italia - assoggetta l'ente alla giurisdizione nazionale nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7,8,9 e 10 c.p., purchè nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, realizzando una parificazione rispetto all'imputato persona fisica (salvo il limite del bis in idem internazionale)».**

# PF e PG – medesima disciplina

«Condivisibile risulta inoltre il passaggio argomentativo nel quale la Corte capitolina ha notato come, **ai fini della procedibilità in ordine all'illecito amministrativo, sia del tutto irrilevante la nazionalità - appunto straniera dell'ente, non essendovi ragione alcuna per ritenere che le persone giuridiche siano soggette ad una disciplina speciale rispetto a quella vigente per le persone fisiche sì da sfuggire ai principi di obbligatorietà e di territorialità della legge penale codificati all'art. 3 c.p. e art. 6 c.p., comma 1, secondo i quali rispettivamente - "la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale" e "chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana».**

# Quando il reato è commesso in Italia

**«D'altronde, lo stesso art. 6, comma 2, considera commesso il reato in Italia, sottoponendolo alla giurisdizione del giudice italiano, anche qualora sia qui commessa una sola frazione dell'azione o dell'omissione o si sia qui verificato l'evento di condotta delittuosa, a maggior ragione allorchè sia stato commesso in Italia (o qui debba ritenersi commesso) il reato-presupposto, componente la struttura complessa dell'illecito amministrativo».**



# L'esigenza 'superiore'

«D'altronde, l'esigenza di ripristinare la legalità e l'ordine violato - che appunto sta alla base del riconoscimento della giurisdizione nazionale e della connessa istanza punitiva - **non potrebbe non riconoscersi in relazione ad un illecito che discenda direttamente da un fatto-reato che abbia realizzato sul territorio nazionale l'offesa o la messa in pericolo del bene protetto**».

# **L'ente risponde a prescindere dalla sua nazionalità**

**«Deve, pertanto, ritenersi che l'ente risponda, al pari di "chiunque" cioè di una qualunque persona fisica -, degli effetti della propria "condotta", a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove si trova la sua sede principale o esplica in via preminente la propria operatività, qualora il reato-presupposto sia stato commesso sul territorio nazionale (o debba comunque ritenersi commesso in Italia o si versi in talune delle ipotesi nelle quali sussiste la giurisdizione nazionale anche in caso di reato commesso all'estero), all'ovvia condizione che siano integrati gli ulteriori criteri di imputazione della responsabilità D.Lgs. n. 231 del 2001, ex artt. 5 e seguenti».**

# Pertanto...

**«Per tale ragione è del tutto irrilevante la circostanza che il centro decisionale dell'ente si trovi all'estero e che la lacuna organizzativa si sia realizzata al di fuori dei confini nazionali, così come, ai fini della giurisdizione dell'A.G. italiana, è del tutto indifferente la circostanza che un reato sia commesso da un cittadino straniero residente all'estero o che la programmazione del delitto sia avvenuta oltre confine».**

# Grazie per l'attenzione